

Repubblica di Guinea

Questa scheda paese è stata aggiornata al 11/02/2025

La Repubblica ha ratificato la Convenzione de L'Aja n. 33 del 29 maggio 1993 il 21 ottobre 2003 ed è entrata in vigore il 1° febbraio 2004.

Referenti per l'adozione internazionale

Autorità Centrale

Direction Nationale de l'Enfance (DNE) [Direzione nazionale dell'infanzia]

Ministère de la Promotion Féminine, de l'Enfance et des Personnes Vulnérables
(MPFEPV) [Ministero per la promozione della donna, dell'infanzia e delle persone vulnerabili]

Landreah, Commune de Dixinn, Conakry 527

e-mail contact@mpfe.gov.gn

sito web <https://mpfe.gov.gn>

Ambasciata della Repubblica di Guinea in [Italia](#)

Ambasciata d'Italia nella [Repubblica di Guinea](#)

Ricerca Enti Autorizzati nella Repubblica di Guinea

Compiti e funzioni dell'Autorità Centrale

SCHEDE PAESE CAI-IDI TEMPLATE

- gestisce e supervisiona le procedure di adozione internazionale nella Repubblica di Guinea in attuazione della Convenzione de L'Aja e nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti;
- gestisce e coordina l'accreditamento degli enti stranieri che operano nel settore dell'adozione internazionale nella Repubblica di Guinea;
- vigila affinché tutte le parti coinvolte nella procedura di adozione siano state informate correttamente, e i consensi richiesti siano stati dati nelle forme legalmente richieste e non in maniera illecita;
- decide l'abbinamento del minore a una coppia sulla base del suo superiore interesse;
- accerta che il minore, tenendo conto della sua età, sia stato informato sulle conseguenze dell'adozione e sul suo consenso a essa, e che siano state tenute in considerazione le sue opinioni e i suoi desideri;
- organizza la formazione professionale dei funzionari competenti.

Procedura adottiva

Per maggiori informazioni sulla procedura prevista dalla normativa italiana: [e-tutorial sull'adozione internazionale CAI](#)

Requisiti delle coppie adottanti

Si tratta dei requisiti previsti dalla normativa locale che sono validi per le coppie adottive italiane solo qualora non contrastino con i requisiti previsti dalla normativa italiana.

- coppie eterosessuali sposate da almeno 5 anni e non separate (art. 159, comma 3, della Legge n. L/2019/0059/AN);

SCHEDE PAESE CAI-IDI TEMPLATE

- persone singole che hanno compiuto almeno 30 anni (art. 159, comma 4, della Legge n. L/2019/0059/AN);
- differenza di età con il minore di almeno 15 anni; se il minore è figlio del coniuge, la differenza di età richiesta è di 10 anni (art. 161, comma 1, della Legge n. L/2019/0059/AN);
- il giudice, se ritiene vi siano valide ragioni, può stabilire l'adozione quando la differenza di età è inferiore a quella prevista (art. 161, comma 2, della Legge n. L/2019/0059/AN).

Ulteriori aspetti rilevanti secondo la normativa guineana:

- l'adozione internazionale può avvenire solo se le Autorità Centrali del Paese d'origine e del Paese di accoglienza hanno accertato che i futuri genitori adottivi sono idonei all'adozione e hanno ricevuto la necessaria consulenza (art. 196 della Legge n. L/2019/0059/AN).

Requisiti dei minori adottandi

- minori di età inferiore ai 15 anni (art. 162, comma 1, della Legge n. L/2019/0059/AN);
- minori i cui genitori biologici o il Consiglio di famiglia abbiano fornito il proprio consenso all'adozione (artt. 165 e 167 della Legge n. L/2019/0059/AN);
- minori sotto tutela dello Stato (art. 165 della Legge n. L/2019/0059/AN);
- minori vittime di disastri naturali, conflitti armati, conflitti civili, epidemie o altro, in cui nessun genitore è sopravvissuto (art. 165 della Legge n. L/2019/0059/AN);
- minori dichiarati abbandonati dal Tribunale (artt. 165 e 172-173 della Legge n. L/2019/0059/AN).

La legge guineana specifica altresì che:

SCHEDE PAESE CAI-IDI TEMPLATE

- i minori che hanno compiuto almeno 13 anni devono fornire il proprio consenso all'adozione (art. 162, comma 3, della Legge n. L/2019/0059/AN).

Passaggi della procedura *

- la coppia conferisce l'incarico di avviare la procedura di adozione internazionale a un ente autorizzato il quale, con l'autorizzazione dell'Autorità Centrale del Paese di accoglienza, trasmette il fascicolo al MPFEPV nella Repubblica di Guinea (art. 202, comma 2, della Legge n. L/2019/0059/AN);
- il Segretariato permanente del MPFEPV protocolla e archivia il fascicolo, di cui è data comunicazione alla coppia, tramite l'ente autorizzato, o all'Autorità Centrale del Paese di accoglienza;
- la Commissione tecnica per l'abbinamento procede alla formulazione della proposta di abbinamento con un minore che, unitamente alla relazione contenente informazioni generali sullo stesso, trasmette all'ente autorizzato tramite il referente locale;
- una volta ricevuta tale comunicazione, la coppia, entro 1 mese, attraverso l'ente autorizzato, deve notificare per iscritto se accetta la proposta di abbinamento;
- qualora la coppia accetti, la Direzione nazionale per le adozioni redige un accordo di prosecuzione del processo che deve essere firmato, per accettazione dalla coppia, dinanzi a un notaio in loco, in occasione del primo viaggio e successivamente alla conoscenza del minore;
- il fascicolo è trasmesso al Tribunale di primo grado del luogo di residenza del minore, che fissa un'udienza alla quale può partecipare un avvocato munito di

* Le informazioni relative alla prassi per le quali non è stato possibile individuare una fonte normativa ufficiale sono state fornite dagli enti autorizzati operativi nella Repubblica di Guinea.

SCHEDE PAESE CAI-IDI TEMPLATE

procura speciale; la coppia potrà, quindi, fare rientro in Italia sino al passaggio in giudicato della sentenza;

- il Tribunale pronuncia la sentenza di adozione, che può essere impugnata in appello entro 1 mese;
- il minore dovrà rimanere nella Repubblica di Guinea e continuerà a vivere all'interno dell'istituto; sarà nominato un tutore dalla coppia che, di solito, è rappresentato dal responsabile dell'istituto stesso;
- se non è proposto appello, l'adozione è trascritta nel Registro dello stato civile del luogo di nascita del minore;
- la coppia deve, quindi, recarsi nella Repubblica di Guinea per poter prendere definitivamente con sé il minore, permanendovi per circa 15 giorni e trascorrendo almeno 4 giorni presso la struttura nella quale si trova il minore;
- una volta ottenuti tutti i documenti necessari il minore può lasciare la Repubblica di Guinea con la coppia.

Post-adozione *

L'ente autorizzato trasmette al MPFEPV nella Repubblica di Guinea le relazioni concernenti l'integrazione del minore una volta nei primi 2 anni, e con cadenza triennale fino al raggiungimento della sua maggiore età.

Normativa di riferimento

* In assenza di norme specifiche le informazioni relative alla prassi sono state fornite dagli enti autorizzati operativi nella Repubblica di Guinea.

SCHEDE PAESE CAI-IDI
TEMPLATE

- [Loi n° L/2019/0059/AN](#) du 30 décembre 2019 portant Code de l'enfant de la République de Guinée [Legge 30 dicembre 2019, n. L/2019/0059/AN, che istituisce il Codice dell'infanzia della Repubblica di Guinea].

Link e allegati

- HCCH, Country profile – State responses: [Guinea](#);
- UN Committee on the Rights of the Child, [Combined third to sixth periodic reports submitted by Guinea under article 44 of the Convention, due in 2017](#), CRC/C/GIN/3-6, 7 August 2018;
- UN Committee on the Rights of the Child, [Concluding observations on the combined third to sixth periodic reports of Guinea](#), CRC/C/GIN/CO/3-6, 28 February 2019.